

ANNO 2002

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.87/1948 SU "LIBERTA' SINDACALE E PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE".

Per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione n. 87/1948, si fa presente che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto non sono intervenuti nella legislazione nazionale cambiamenti di rilievo.

Per quanto riguarda, quindi, i quesiti di cui al questionario trasmesso da codesto Ufficio, si fa rinvio a quanto già comunicato con il precedente rapporto, nota di quest'Ufficio prot. n. A/13.1/A-1057 del 3 agosto 2000 di cui si allega copia.

Per quanto riguarda, invece, la domanda diretta generale della Commissione di Esperti sul diritto di sciopero, rivolta ai governi già nel 1995, si fa presente che il Governo italiano aveva debitamente risposto in quell'occasione, con nota prot. n. 2/1427/A.13.1 del 26 luglio 1996, di cui si allega copia, e alla quale si fa rinvio.

Rispetto a quanto comunicato si precisa, tuttavia, che le uniche novità intervenute in questo lasso di tempo, riguardano:

- la nuova normativa di cui all'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, (che ha modificato l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), riguardante la giurisdizione in ordine alle controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

- la nuova normativa di cui alla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante "modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".

In merito al 1° punto, si ricorda che l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori prevede la repressione della condotta antisindacale posta in essere in qualsiasi forma dal datore di lavoro, riconoscendo, a tal fine, alle organizzazioni sindacali il diritto di chiedere la tutela giurisdizionale degli interessi collettivi violati da tale comportamento.

Il legislatore ha usato una formula molto ampia e generica per definire tale condotta: "qualsiasi comportamento diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero".

Di conseguenza, la portata dell'art. 28 teoricamente può considerarsi illimitata, come rivolta a reprimere qualsiasi attività preordinata alla limitazione dell'attività sindacale.

La condotta antisindacale sussiste tutte le volte in cui obiettivamente è idonea a ledere la libertà sindacale e il diritto di sciopero, essendo irrilevante l'eventuale elemento intenzionale del datore di lavoro.

In merito al procedimento, si ricorda che legittimati ad agire e stare in giudizio sono solamente gli "organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse (cioè le organizzazioni di categoria territoriali) con esclusione, quindi, del singolo lavoratore, degli organismi sindacali nazionali e delle rappresentanze sindacali aziendali.

Competente è il Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento antisindacale denunciato.

Oggetto della tutela è il libero esercizio dei diritti sindacali di tutti i lavoratori e, perciò, non soltanto dei rappresentanti sindacali.

A seguito del ricorso presentato dall'associazione sindacale, il giudice, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistere la violazione denunciata, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli suoi effetti. Trattasi di un provvedimento provvisorio contro il quale le parti possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice del lavoro.

Il processo si conclude, se il giudice ritiene fondata l'azione promossa dal sindacato, con una condanna del datore di lavoro a ripristinare la situazione di pieno godimento delle libertà sindacali e del diritto di sciopero. In questa fase, il legislatore mira solo a ripristinare lo status quo ante, senza ulteriori conseguenze afflittive o, comunque, sanzionatorie per il datore di lavoro. Se non che, allo scopo di superare le difficoltà di un processo esecutivo che potrebbe essere causa di ulteriori ritardi, il legislatore ha introdotto un sistema di coazione indiretta.

Il datore di lavoro, infatti, che non ottempera al decreto o alla successiva sentenza è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a £ 400.000 e la sentenza penale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 36 del codice penale.

La legge 12 giugno 1990, n. 146, che ha regolamentato l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con l'art. 6 ha esteso l'applicabilità dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori anche all'ambito dell'amministrazione statale e degli altri enti pubblici non economici.

Dispone, infatti, il 1° comma dell'art. 6 che "qualora il comportamento di cui al 1° comma dell'art. 28 è posto in essere da un'amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al Pretore competente per territorio".

La portata normativa è chiara: l'art. 28 si applica anche se il datore di lavoro è lo Stato o altro ente pubblico, nello stesso modo e negli stessi termini dei datori di lavoro di diritto privato, salvo quanto era previsto dal comma successivo.

Prima della riforma della pubblica amministrazione, il 2° comma dell'art. 6 prevedeva che allorquando il comportamento antisindacale, oltre a ledere la

posizione soggettiva del sindacato ricorrente, era lesivo anche di situazioni soggettive (diritti e interessi legittimi) di singoli dipendenti pubblici, la competenza a pronunciarsi spettava al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), il quale provvedeva in via d'urgenza ai sensi del 1° comma dell'art. 28 (cosiddetta giurisdizione esclusiva). In altre parole, quando il comportamento denunciato era plurioffensivo l'azione esperibile e il procedimento applicabile erano sempre quelle dell'art. 28, ma la giurisdizione non era più del giudice ordinario bensì del giudice amministrativo.

Tale impianto, come precisato prima, è stato modificato dal decreto legislativo n. 29 del 1993, che ha sancito il venir meno della giurisdizione esclusiva nei rapporti di pubblico impiego.

Infatti, l'art. 68 (nel testo modificato dall'art. 29 del decreto legislativo n. 80 del 1998) del decreto legislativo citato, nel devolvere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (salvo determinate eccezioni) al 3° comma fa espressamente menzione delle controversie relative a comportamenti antisindacali della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori nonché delle controversie promosse da organizzazioni sindacali, dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) o dalla pubblica amministrazione, relative alle procedure di contrattazione collettiva.

Restano, invece, ancora devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie di cui al 4° comma dell'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (vedere allegato), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

In merito al 2° punto, si fa presente che, come precisato prima, l'unica novità intervenuta riguarda la legge n. 83 del 2000.

Tale legge, comunque, non ha modificato in nulla la tutela dell'esercizio del diritto di sciopero e le garanzie riservate ai lavoratori nel caso di legittima astensione collettiva dal lavoro.

Le modifiche riguardano essenzialmente taluni profili procedurali della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, l'obbligatorietà del preventivo espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, misure volte a rafforzare il ruolo della Commissione di Garanzia e un nuovo regime sanzionatorio.

Si fa presente, infine, che tutte le leggi e gli articoli di leggi allegati sono quelli richiamati nel rapporto.

ALLEGATI:

- Nota di quest'Ufficio prot. n. A/13.1/A-1057 del 3 agosto 2000;
- Nota di quest'Ufficio prot. n. 2/1427/A.13.1 del 26 luglio 1996;
- Articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- Articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- Legge 11 aprile 2000, n. 83;
- Legge 12 giugno 1990, n. 146;
- Articolo 650 del codice penale;
- Articolo 36 del codice penale;
- Articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- Nota della CONFINDUSTRIA, datata 12 giugno 2002.